



Comune di Eboli

IL SINDACO

Comune di Eboli  
Protocollo: 25193 del 29/05/2020  
Titolario: 02 - Fascicolo:

ORDINANZA N. 173 DEL 29/05/2020

Oggetto: **MISURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.  
ORDINANZA DI DIVIETO DI ACCESSO ALLE SPIAGGE LIBERE DI EBOLI.**

#### IL SINDACO

**CONSIDERATO** lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);

#### VISTI:

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 30 gennaio 2020 "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);

- ORDINANZA n. 49 del 20/05/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33", la quale al punto 1 lett. d) dispone che "è fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi dell'art.1, comma 9, del citato decreto legge n.33/2020";

- ORDINANZA n. 50 del 22/05/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33", la quale dispone a decorrere dal 23 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:

1.1 è consentita la riapertura delle attività degli stabilimenti balneari, con obbligo di rigoroso rispetto del Protocollo di sicurezza allegato sub 1;

1.2 con decorrenza dall'adozione di specifici Piani comunali, da adottarsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo Spiagge libere del medesimo Protocollo di sicurezza allegato sub 1, è consentita altresì la fruizione delle spiagge a libero accesso, alle condizioni e modalità previste nei Piani medesimi;

**VISTO** in particolare paragrafo "Spiagge libere" del Protocollo di sicurezza, allegato sub 1 della citata ordinanza n. 50/2020;

**DATO ATTO**, che per quanto sopra, al fine di far fronte alla diffusione dell'emergenza epidemiologica in atto è necessario assumere iniziative volte ad evitare comportamenti non conformi alle misure nazionali di contenimento del contagio da Covid-19, in particolare in luoghi ove, a seguito anche di condizioni climatiche favorevoli, potrebbero verificarsi considerevoli spostamenti di persone provenienti da tutto il territorio comunale e non solo, quali le spiagge comunali, in particolare se non gestite;

**DATO ATTO**, altresì, che al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a concorrervi anche le Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità, quanto mai doverosa, di integrare, all'interno del

C/so Matteo Ripa n. 49  
84025 Eboli - SA  
Tel. 0828/328211  
[scocozza.staff@comune.eboli.sa.it](mailto:scocozza.staff@comune.eboli.sa.it)

[pec\\_comune@pec.comune.eboli.sa.it](mailto:pec_comune@pec.comune.eboli.sa.it)



# Comune di Eboli

IL SINDACO

perimetro stabilito dalla normative statali e regionali, la previsione di regole di comportamento locali alla luce di evidenti specifiche ragioni territoriali, e che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non appaiono incompatibili con provvedimenti regionali o governativi;

**CONSIDERATO** che allo stato attuale questo Ente non ha ancora adottato specifica regolamentazione per soddisfare la fruizione delle spiagge libere;

**VALUTATA** l'elevata frequentazione, durante tutto l'arco della settimana, delle spiagge ove la pratica dell'esposizione solare può costituire potenziale pericolo per affollamenti e conseguenti assembramenti di persone;

**RITENUTO**, nelle more, di approntare misure organizzative temporanee al fine di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica, in attuazione della normativa sopra richiamata;

**VISTA** la deliberazione di GC n. 108 del 26.05.2020 con la quale sono stati forniti i primi indirizzi finalizzati alla gestione delle spiagge per la prossima stagione balneare 2020;

**CONSIDERATO** quanto disposto con il provvedimento richiamato ed in particolare, nelle more dell'organizzazione delle spiagge a libera fruizione indicate al punto 4 della deliberazione, della preclusione al transito incontrollato, a mezzo apposita ordinanza sindacale, di tutti i tratti di spiaggia non assegnati a privati;

**DATO ATTO** altresì, che ai sensi della disposizione di cui al punto 2 della delibera, gli accessi agli stabilimenti balneari resteranno transitabili soltanto da chi è diretto agli stessi, con obbligo per i titolari di comprovare tale destinazione, anche con allestimento di apposito presidio all'ingresso;

**VISTO** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario Nazionale;

**VISTO** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

## **PRESO ATTO:**

- del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

- dell'articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 e demandando alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all'articolo 1 comma 2° del predetto D.L. 19/2020;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, in qualità di Autorità sanitaria locale e di protezione civile;

**VISTO** lo Statuto Comunale

C/so Matteo Ripa n. 49  
84025 Eboli - SA  
Tel. 0828/328211  
[scocozza.staff@comune.eboli.sa.it](mailto:scocozza.staff@comune.eboli.sa.it)

[pec\\_comune@pec.comune.eboli.sa.it](mailto:pec_comune@pec.comune.eboli.sa.it)



# Comune di Eboli

IL SINDACO

## ORDINA

1. È vietato l'accesso alle spiagge libere del Comune di Eboli dal 29 maggio 2020 e sino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (**ad oggi fissata al 31 luglio 2020**), ad eccezione degli arenili liberi individuati con deliberazione di GC n. 108 del 26.05.2020 (Via A. Carabelli e Via V. Giannattasio), che chiusi dal 29 maggio 2020 saranno, di contro, accessibili non appena predisposta la relativa regolamentazione di fruibilità per la stagione balneare 2020, come prevista dal Protocollo di sicurezza allegato sub 1 dell'ordinanza della Regione Campania n. 50/2020;
2. La presente ordinanza dovrà essere attuata disponendo la chiusura di tutti gli accessi alle predette spiagge libere. Gli accessi agli stabilimenti balneari resteranno transitabili soltanto da chi è diretto agli stessi, con obbligo per i titolari di comprovare tale destinazione, anche con allestimento di apposito presidio all'ingresso.

## DISPONE

la presente ordinanza è trasmessa:

1. Alla Prefettura di Salerno;
2. Alla Questura di Salerno;
3. Al Comando Stazione Carabinieri di Eboli;
4. Alla Guardia di Finanza di Eboli;
5. Al Comando di Polizia Municipale

## DISPONE

L'apposizione del presente provvedimento ad ogni ingresso delle strade spartifuoco che conducono alle spiagge.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

## AVVERTE

Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata.

Che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative indicate nell'art. 4 del D.L. n. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al TAR, entro 60 giorni o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

**IL SINDACO**  
**Massimo Cariello**



C/so Matteo Ripa n. 49  
84025 Eboli · SA  
Tel. 0828/328211  
[scocozza.staff@comune.eboli.sa.it](mailto:scocozza.staff@comune.eboli.sa.it)

[pec\\_comune@pec.comune.eboli.sa.it](mailto:pec_comune@pec.comune.eboli.sa.it)